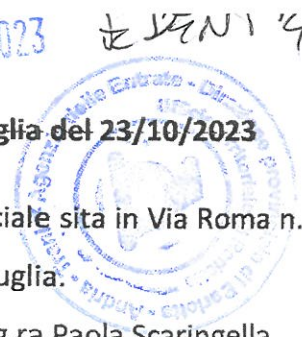


16 NOV. 2023 16 NOV 23

Verbale Assemblea Straordinaria Associazione Via Francigena Canosa di Puglia del 23/10/2023



L'anno 2023, il giorno 23, del mese di ottobre, alle ore 20:30, presso la sede sociale sita in Via Roma n. 10, si è riunita L'Assemblea dei soci dell'Associazione Via Francigena Canosa di Puglia.

Assume la presidenza dell'Assemblea la Sig.ra Rosa Anna Asselta, verbalizza la Sig.ra Paola Scaringella.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con le modalità previste dello statuto, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo e che sono presenti n° 35 soci su n° 53 soci iscritti, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità, **in seconda convocazione**, nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore), così come richiesto dal RUNTS con pec inviata l'11/10/2023.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare la modifica da apportare allo statuto, in particolare in riferimento alla qualifica dei soci.

Al termine della lettura dello statuto, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica.

A conclusione della lettura dell'articolo, viene posto in votazione palese lo Statuto modificato.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21:15 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Paola Scaringella

Il Presidente

Rosa Anna Asselta



Registrato a Bari il 16 NOV 2023

di n° 1004 serie 3

IL DIRIGENTE

ASSISTENTE TRIBUTARIO*

Michèle F. Ambrosio

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Daniela Lopedote

STATUTO
Associazione ETS
VIA FRANCIGENA CANOSA DI PUGLIA

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

1. È costituita fra i presenti, ai sensi del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e, in quanto compatibile, del *Codice civile* e relative disposizioni di attuazione, una *associazione* avente la seguente *denominazione*: "Via Francigena Canosa di Puglia", da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di *Canosa di Puglia* e con *durata illimitata*. L'associazione ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.
2. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.
3. La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività, così come indicate nell'art. 5 del "Codice del Terzo Settore", di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:
 - a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.
2. L'Associazione non ha fini di lucro, neppure indiretto, e non può distribuire utili. Si propone di svolgere attività di utilità sociale a favore delle associazioni, dei soci e di terzi nel pieno rispetto della libertà e della dignità di tutti.
3. L'Associazione si propone di perseguire le seguenti finalità:
 - a) promuovere azioni atte a valorizzare, monitorare, recuperare, mantenere o migliorare le condizioni di sicurezza, l'accoglienza, la manutenzione e la segnaletica della Via Francigena del Sud - Via Appia Traiana, nonché dei sentieri/itinerari di particolare interesse storico-artistico-ambientale percorribili a piedi e/o in bicicletta nei suoi dintorni, il tutto nei limiti consentiti da Leggi e Regolamenti dell'Unione Europea, del Consiglio d'Europa, dello Stato Italiano e degli Enti locali;
 - b) diffondere la Cultura del Cammino e della Viandanza sensibilizzando la Pubblica Amministrazione ed ampliare la conoscenza della Cultura del Territorio attraverso contatti fra persone fisiche, Enti di varia natura;
 - c) individuare percorsi culturali fruibili con il cammino o con il bike.

4. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tale attività secondarie e strumentali sarà operata dal Consiglio direttivo con apposita delibera.
5. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
6. Al fine del raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione si prefigge la realizzazione di attività e manifestazioni collaterali, culturali o di spettacolo e di quant'altro ritenuto utile per la migliore realizzazione delle proprie finalità.
7. Per il raggiungimento dei propri scopi ed anche al fine di raccogliere i fondi necessari al loro perseguimento, l'Associazione potrà:
- a) organizzare passeggiate e cammini che prevedano l'eventuale versamento di un contributo da parte dei partecipanti anche al fine di promuovere e diffondere la pratica del Cammino e del turismo lento;
 - b) organizzare centri studio, biblioteche, cineteche e attività didattiche per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;
 - c) organizzare incontri, mostre, presentazioni editoriali, incontri con la stampa, convegni, congressi, conferenze, workshop, laboratori, corsi di formazione, concorsi artistici e letterari, eventi, proiezioni di film e documentari, rappresentazioni teatrali e di ogni altro tipo, concerti, attività di merchandising, fiere e mercati, degustazioni, feste, occasioni conviviali, viaggi e addestramenti nel campo educativo, ricreativo, del turismo lento e del tempo libero;
 - d) pubblicare bollettini, atti di convegni e seminari, ricerche e studi compiuti ed ogni altra iniziativa editoriale utile alla diffusione di ogni attività effettuata dall'Associazione, diffondere riviste e ogni altra pubblicazione connessa alle attività sopra indicate, anche all'esito di eventuali concorsi artistico-letterari, il tutto nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia di editoria;
 - e) organizzare campi estivi ed invernali con finalità culturali, sportive, ricreative del turismo lento e del tempo libero;
 - f) promuovere convenzioni con i privati e con le altre realtà esistenti sul territorio, economiche e non economiche;
 - g) gestire uno spaccio interno condotto direttamente per la distribuzione e somministrazione di alimenti e bevande e gadget, anche nei luoghi in cui verranno ideate le varie iniziative e manifestazioni, ad uso dei Soci e negli stretti limiti delle vigenti disposizioni in materia;
 - h) possedere, compravendere, gestire, prendere o dare in locazione o comodato qualsiasi tipo di bene, mobile o immobile, porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità al TUIR e alla normativa tutta in vigore in materia di Enti non commerciali, quali attività commerciali propedeutiche e/o collegate, nel rispetto dei dettami delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia;
 - i) compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che sarà ritenuta utile, necessaria e pertinente;
 - j) raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, l'organizzazione di lotterie, giochi e concorsi a premi, raccolte di fondi anche in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione e quant'altro possa essere di

aiuto alla raccolta fondi strettamente finalizzata al perseguimento dello scopo dell'Associazione, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore;

- k) promuovere sinergie e dialogo con tutte le realtà istituzionali e culturali del territorio, stringere accordi, intese, protocolli e partnership con altre Associazioni e con terzi in genere quali persone fisiche e giuridiche, Enti di varia natura, pubblici e non, economici e non economici, religiosi e laici, anche sovranazionali;
- l) avanzare proposte agli Enti Pubblici per promuovere e diffondere tutte le suddette attività;
- m) pubblicare informazioni aggiornate sull'itinerario della Via Francigena del Sud – Via Appia Traiana e sugli altri sentieri/itinerari di interesse culturale locale, ricercando tutto il materiale esistente sul territorio al fine di coinvolgere i residenti in un processo di rafforzamento delle proprie origini, tradizioni, storia, usi e consuetudini locali, emergenze artistico-naturalistico-monumentali e simili;
- n) fornire assistenza a tutti coloro che richiedano informazioni;
- o) creare e organizzare una Rete di volontari e di esercenti attività economiche disponibili a fornire assistenza volontaristica e/o ad erogare servizi a condizioni convenzionate da prestarsi in favore dei pellegrini e viandanti che attraversino il territorio, favorendone l'accoglienza;
- p) organizzare e gestire gruppi di volontari che in caso di emergenza sul territorio intervengano in coordinamento con la Protezione Civile e gli Enti preposti, mettendo a disposizione i tracciati e tutte le informazioni utili e disponibili relative alla Via Francigena del Sud - Via Appia Traiana e sugli altri sentieri/itinerari di interesse;
- q) promuovere incontri tra pellegrini e non, organizzare - anche tramite il web - eventi, convegni, seminari di studio, iniziative culturali sul territorio, che facilitino la conoscenza della Via Francigena del Sud – Via Appia Traiana e degli altri sentieri/itinerari di interesse e che favoriscano la condivisione di esperienze e i valori del Cammino e della Viandanza tra i partecipanti;
- r) organizzare eventi culturali per far conoscere a camminatori, viandanti e turisti i siti archeologici e naturalistici presenti a Canosa di Puglia;
- s) attività didattiche e laboratoriali con studenti e alunni tramite anche PCTO;
- t) adottare ogni iniziativa connessa alle precedenti.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

1. Sono Soci Fondatori, i Soci che risultano tali dal verbale di costituzione dell'Associazione. Essi hanno diritto di voto in Assemblea.
2. Ai Soci Fondatori sono parificati i Soci Ordinari i quali hanno diritto di voto in Assemblea.
3. Il numero degli associati è illimitato. Possono aderire all'Associazione associazioni e persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.
4. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Presidente dell'Associazione una domanda scritta che dovrà contenere:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
5. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

- 
6. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessata e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
 7. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
 8. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
 9. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
 10. Sono Soci Onorari coloro che - persone fisiche o giuridiche, Associazioni, Enti di varia natura o Istituzioni - contribuiscono in maniera determinante, con la loro opera o con il loro sostegno ideale o economico, alla vita dell'Associazione. I Soci onorari vengano nominati tali dalla Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno 10 Associati. Essi hanno carattere di partner permanenti, sono esonerati dal versamento delle quote di tesseramento e/o di contribuzioni di altra natura, salvo che non siano volontarie.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - frequentare i locali dell'associazione;
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
 - concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate in relazione ad attività specifiche deliberate dall'Organo di controllo;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
2. Gli associati hanno l'obbligo di:
 - rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
 - favorire un clima di serenità e rispetto reciproco sia nello svolgimento delle attività interne all'Associazione che nella comunicazione personale assunta all'esterno anche a mezzo social.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e nei seguenti altri casi:
 - utilizzo di un linguaggio scorretto verso terzi anche attraverso i mezzi comunicazione e informazione;
 - utilizzo di un comportamento irrispettoso all'interno come all'esterno dell'Associazione.

può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

3. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
4. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.
5. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
6. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

1. Sono organi dell'associazione:
 - l'Assemblea;
 - Consiglio direttivo;
 - l'Organo di controllo, laddove eletto.

ART. 7 (Assemblea)

1. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i cc. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.
2. Le Assemblee, sono convocate almeno 7 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, wapp, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.
3. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.
4. Alle Assemblee sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.
5. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
6. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio di esercizio;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera su ipotesi di rigetto dell'ammissione del socio da parte del socio direttivo;
 - delibera sulle modificazioni dello Statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari o altri regolamenti sul funzionamento dell'Associazione;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
7. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione anche da remoto con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
 8. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
 9. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 10. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8

(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
3. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
 - a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - c) predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
 - d) fissare annualmente o, se necessario, con diversa cadenza periodica, le quote di tesseramento/iscrizione e/o le quote e/o i contributi eccezionalmente dovuti dai Soci;
 - e) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - f) deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - g) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - h) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
 - i) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
 - j) nominare il Tesoriere e il Segretario. Al primo spetta la gestione economica dell'Associazione al secondo le attività amministrative nonché di convocazione e redazione verbali degli organi deliberativi.
4. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 e 9 nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.
5. Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
6. La convocazione delle adunanze del Consiglio Direttivo è fatta a mezzo posta elettronica non certificata o con altri dispositivi elettronici a disposizione da inviarsi almeno cinque giorni prima su istanza del Presidente o di ciascuno dei membri del Consiglio, ogni

qualvolta se ne ravvisi la necessità, da comunicarsi agli altri membri del Direttivo con ordine del giorno contenuto nella medesima convocazione.

7. Ogni Consigliere può rappresentare, per delega scritta, al massimo altri due Consiglieri.
8. Il Consiglio Direttivo L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
9. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.
10. I consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel c. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
11. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 **(Presidente)**

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
6. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitata nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 **(Organo di controllo)**

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al c. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al c. 1, art. 31 D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
5. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio

sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Patrimonio)

1. Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 12

(Divieto di distribuzione degli utili)

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratrici ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 13

(Bilancio di esercizio)

1. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 14

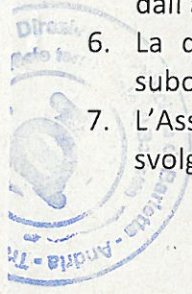
(Libri)

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:
 - libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità.

ART. 15

(Volontari)

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

- 
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
 3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
 4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
 5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
 6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
 7. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 16 **(Lavoratori)**

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 17 **(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

1. In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.
2. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
3. L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

ART. 18 **(Rinvio)**

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.